

**REPUBBLICA DEL PARAGUAY****Legge 9 ottobre 1903 sull'immigrazione.**

Pubblichiamo qui appresso la traduzione della legge sull'immigrazione della Repubblica del Paraguay, promulgata il 9 ottobre 1903. Il testo di detta legge è stato pubblicato nel *Diario Oficial* della Repubblica del Paraguay, del 14 ottobre 1903.

**Legge sull'immigrazione, del 9 ottobre 1903.**

Art. 1. — Si ritiene immigrante, per gli effetti della presente legge, ogni straniero atto al lavoro che non abbia ancora compiuti i 50 anni, il quale giunga per la prima volta nella Repubblica, con lo scopo di stabilirvisi, e che possa attestare, oltre alla sua buona condotta, la sua qualità di agricoltore, industriale, professionista, artigiano, meccanico, professore, elettricista o ingegnere in qualunque ramo, con certificati dei consoli o agenti d'immigrazione del Paraguay all'estero, e con la testimonianza di due persone. Queste devono essere riconosciute idonee da certificati delle autorità del domicilio dell'immigrante, autenticati dai consoli o agenti d'immigrazione del Paraguay, che sono accreditati nel paese di residenza dell'immigrante, o mediante titoli o diplomi riconosciuti validi e debitamente legalizzati. Questi agenti spediranno o legalizzeranno i certificati suddetti, senza percepire alcun emolumento, sotto pena di incorrere nella perdita della carica.

Art. 2. — Il Potere esecutivo è autorizzato a incoraggiare a preferenza l'immigrazione di quella categoria di persone che esso giudichi più adatta alle condizioni del paese, o quella che ritenga più laboriosa, e a frenare, con opportuni provvedimenti, l'immigrazione viziosa, inutile o dannosa. Può anche limitare o sospendere temporaneamente la spedizione dei biglietti di viaggio per immigranti; ma questa sospensione non potrà essere decretata, se non dopo aver udito, con l'anticipazione necessaria, il Consiglio dei Ministri.

Art. 3. — Ogni immigrante che venga per conto proprio, e possieda un capitale minimo di 50 *pesos* oro effettivi, se solo, o di 30 *pesos* oro per ciascun uomo adulto, se capo di famiglia, godrà dei seguenti benefici:

1° un passaggio di 2<sup>a</sup> classe per il viaggio, da qualsiasi punto del Rio della Plata o Paraná, il quale passaggio sarà richiesto, nel luogo d'imbarco, all'agente d'immigrazione o all'agente consolare del Paraguay o alla Direzione generale d'immigrazione;

2° lo sbarco, per conto degli Uffici d'immigrazione, insieme coi suoi bagagli, attrezzi ed altri oggetti di lavoro che portasse con sè, e il godimento gratuito dei mobili e attrezzi (*guinches*) della nave.

Nessuna persona o impresa privata potrà, senza l'autorizzazione degli Uffici d'immigrazione, assumere a suo carico lo sbarco degli immigranti, nè dei loro bagagli o effetti, sotto pena di incorrere in una multa che non sarà superiore ai 50 *pesos* oro (*pesos fuertes*) per ogni immigrante, la prima volta, al doppio la seconda, e così successivamente. A garanzia del pagamento di detta multa restano la nave e gli attrezzi dell'imbarcazione con la quale si fosse praticato lo sbarco indebito;

3° l'alloggio o il mantenimento a spese dello Stato per i primi 8 giorni seguenti allo sbarco, e, in caso di malattia in questo periodo di tempo o durante il viaggio, l'assistenza fino alla guarigione.

Passato il termine degli 8 giorni, ciascun immigrante di età maggiore dei 10 anni pagherà, per l'alloggio e il mantenimento, 40 *centavos* al giorno, e quelli al disotto dei 10 anni 20 *centavos* in oro o in moneta equivalente di corso legale, al cambio ufficiale del giorno, a meno che si tratti di immigranti fatti venire con contratto direttamente dallo Stato per le sue colonie. Questi hanno diritto al mantenimento e all'alloggio fino all'arrivo a destinazione.

4° l'introduzione, in esenzione da ogni tassa, delle suppellettili di uso personale, dei mobili ed utensili di uso domestico, sementi, ed in generale delle macchine e degli strumenti industriali o agricoli, ferramenta, attrezzi dell'arte o del mestiere, animali da razza e un'arma da caccia per ogni uomo adulto, fino al valore che sarà determinato dal Potere esecutivo, purchè questi oggetti siano di uso e proprietà dell'immigrante;

5° trasporto, per conto dello Stato, nel luogo della Repubblica dove l'immigrante desidera fissare la sua residenza, purchè detto luogo sia situato sulla ferrovia o presso un fiume navigabile e offra mezzi facili di trasporto.

6° l'assistenza gratuita per parte degli Uffici d'immigrazione o dei suoi agenti relativamente alle informazioni di cui l'immigrante abbia bisogno e ai contratti che voglia stipulare su locazione di servizi o d'opera.

Art. 4. — Godranno dei benefici accordati dall'articolo precedente, ad

eccezione di quelli indicati nel n. 6, le persone di più di 50 anni di età, i valedutadini e gl'inabili al lavoro per mutilazione o per qualche difetto fisico, purchè dimostrino di aver mezzi sufficienti per potersi mantenere, o di far parte di una famiglia, nella quale siano almeno due persone valide, che si possano considerare come immigranti secondo il concetto della presente legge, e siano già stabilite nel paese, abbiano mezzi sufficienti per potersi mantenere, e che essi vengano a vivere in qualche modo a spese della famiglia medesima.

Art. 5. — Degli stessi vantaggi, di cui all'articolo precedente, godranno anche le mogli ed i figli minorenni degli immigranti, purchè, se adulti, siano riconosciuti adatti e di buona condotta.

Art. 6. — Ogni immigrante, venuto per contratto con imprese private, o chiamato da persone di famiglia già stabiliti nel paese, godrà ugualmente del vantaggio che accordano i numeri 1° e 4° dell'articolo 3, senza che sia indispensabile, in questi casi, il capitale minimo, a cui si riferisce il medesimo articolo.

Art. 7. — Per nessun motivo gl'immigranti potranno usufruire dei vantaggi, di cui si è parlato precedentemente, per dirigersi in un altro paese, attraverso il territorio della Repubblica, sotto pena di rimborsare tutte le spese incontrate per il pagamento dei biglietti di passaggio, per lo sbarco, l'alloggio, il mantenimento, ecc.; e la Direzione generale d'immigrazione ha facoltà di far sospendere il viaggio ai contravventori, se lo crede necessario.

A tale effetto i capitani di porto della Repubblica, di propria iniziativa o ad istanza degli Uffici d'immigrazione, faranno osservare la disposizione di questo articolo, e avranno anch'essi la facoltà di sospendere provvisoriamente la partenza delle navi.

Art. 8. — Il trasporto degli immigranti, di cui all'articolo 3, numero 1°, sarà pattuito per contratto ogni anno con le Compagnie di navigazione, a licitazione pubblica e in conformità delle condizioni stabilite dalla Direzione generale d'immigrazione e dai regolamenti. Il risultato della licitazione sarà sottoposto all'approvazione del Potere esecutivo; e a garanzia del pagamento delle multe, che si fossero stabilite nei contratti di trasporto, resteranno la nave, gli attrezzi e i mobili della nave stessa.

Art. 9. — I capitani delle navi che trasportano immigranti esigeranno che i bagagli e gli attrezzi appartenenti a questi siano depositati nelle stive (*bodegas*), o in luogo sicuro, e dovranno, al loro arrivo, consegnarli insieme con gli emigranti stessi, alla relativa autorità, sotto pena da parte della compagnia o agenzia della perdita del diritto all'importo dei biglietti degli immigranti imbarcati che non arrivassero alla loro destinazione.

Art. 10. — G'interessati, di cui all'articolo 6, dovranno presentare

alla Direzione generale d'immigrazione la relativa domanda in doppio esemplare, notificando, oltre ai requisiti indicati nell'articolo 1, il numero d'individui o di famiglie che desiderano introdurre, la loro età, professione e nazionalità, dichiarando che rispondono della verità della propria dichiarazione e della fedele osservanza di dette condizioni. A tale scopo presteranno una garanzia soddisfacente alla Direzione generale, per l'importo dei passaggi richiesti, la quale garanzia diventerà effettiva, in caso non si faccia il debito uso dei passaggi domandati o non s'imbarchino le persone arrivate, o se risulti non trattarsi di immigranti nei termini della legge, o se questi non si siano presentati, al loro arrivo, per la loro annotazione alla Direzione generale o agli Uffici d'immigrazione.

Art. 11. — Il duplicato della domanda, di cui all'articolo precedente, sarà inviato al rispettivo agente consolare o d'immigrazione, il quale, se la domanda è regolare, ne comunicherà il contenuto agli interessati per la firma, e perchè sia mandato alla Direzione generale una volta adempiuto a questi obblighi.

Art. 12. — Per gli scopi della presente legge, i consoli della Repubblica saranno considerati come agenti d'informazioni e di propaganda all'estero. Il Potere esecutivo potrà nominare agenti speciali, ove lo creda necessario. Gli uni e gli altri procederanno di accordo con la Direzione generale nella propaganda a favore del Paraguay.

Art. 13. — I Consoli di qualsiasi grado o agenti speciali, se ci sono, potranno essi stessi spedire ordini di passaggio fluviali per emigranti ai consoli generali del Paraguay a Buenos Aires e Montevideo sotto la stretta osservanza delle condizioni e delle disposizioni della presente legge. Tanto in questo caso, quanto se gli ordini di passaggio si ricevessero dal Ministero competente, si esigerà che sia provata la identità degli interessati, e che sia dato immediatamente alla Direzione generale il relativo avviso del numero d'immigranti imbarcati e della nave che li trasporta, e sia mandato ogni mese al medesimo Ufficio l'elenco particolareggiato dei biglietti dispensati.

Gli ordini di passaggi per immigranti, che si spediscono per il Ministero dovranno rendersi effettivi dentro 30 giorni, da quando furono ricevuti, passati i quali non saranno più validi e si farà risultare in essi il loro annullamento.

Art. 14. — In nessun caso i consoli o agenti d'immigrazione rilasceranno certificati o biglietti di viaggio a favore d'individui di razza gialla o nera, di persone affette da malattia contagiosa, di mendicanti, zingari nè a favore di galeotti o di persone sottoposte a procedimento penale in Tribunali stranieri.

Art. 15. — I Paraguayani che desiderino di tornare in patria, potranno

ottenere passaggi per sè e per la propria famiglia da qualsivoglia dei paesi vicini, e godere del medesimo vantaggio degli immigranti, purchè si trovino assenti per motivo di guerra o altre circostanze eccezionali, e ritornino per stabilirsi nel paese, previa identificazione della persona. In caso di dubbio, i consoli rimetteranno la domanda al Ministero degli affari esteri con le informazioni e i precedenti relativi.

Art. 16. — Per aver diritto al rimpatrio, è indispensabile che il richiedente si trovi iscritto nel registro del rispettivo consolato, dopo di aver provata la propria nazionalità in maniera da non lasciar luogo a dubbio alcuno.

Art. 17. — Non hanno diritto al rimpatrio i disertori degli eserciti della Repubblica che non abbiano avuto indulto, i criminali latitanti, nè quelli che già un'altra volta fossero stati rimpatriati per conto dell'erario nazionale, nè tampoco coloro che vengano per affari di carattere commerciale

#### *Disposizioni generali.*

Art. 18. — Il Commissariato generale d'immigrazione e l'Ufficio d'informazioni e scambi formeranno in appresso un Ufficio solo, che si chiamerà « Ufficio generale d'immigrazione e colonizzazione », sotto la dipendenza del Ministero degli affari esteri.

Art. 19. — Le attribuzioni del personale e le spese necessarie per il servizio di quest'Ufficio saranno determinate dai regolamenti e dalla legge del bilancio generale delle spese della Nazione.

Art. 20. — Le spese che richiederanno i suddetti servizi saranno coperte da rendite generali, in conformità delle assegnazioni corrispondenti.

Art. 21. — Le diverse autorità nazionali dovranno prestare il loro concorso alla Direzione generale d'immigrazione e colonizzazione per tutto ciò che dipende dalla stessa.

Art. 22. — Sono abrogate tutte le leggi e le altre disposizioni anteriori in materia d'immigrazione.

Art. 23. — Il Potere esecutivo pubblicherà un regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 24. — Sia notificata la presente legge al Potere esecutivo.